

**INFORMATIVA  
PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019**

La Camera di commercio di Bergamo ricorda che l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. stabilisce che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo). Per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA il diritto annuale è stabilito in misura fissa, mentre per gli altri soggetti il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

<b>ISTRUZIONI PER IL CALCOLO - TABELLA SCAGLIONI DI FATTURATO</b>
---

Le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nel Registro delle imprese (sezione ordinaria) alla data del 1° gennaio 2019, determinano il diritto annuale da versare applicando al fatturato complessivo realizzato nel periodo di imposta 2018, le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato indicate nella successiva tabella.

E' prevista anche per l'anno 2019 la maggiorazione pari al 20% <sup>(1)</sup> destinata al finanziamento dei progetti *Punto Impresa Digitale, Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni e Turismo e Attrattività*.

**Pertanto l'importo quantificato secondo le modalità di calcolo descritte in tabella, va ridotto del 50%** a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 **e quindi incrementato del 20%** destinato al finanziamento dei progetti.

---

1) La maggiorazione del 20% destinata al finanziamento dei progetti è stata stabilita per il triennio 2017-2019 dal Ministro dello sviluppo economico con Decreto 22 maggio 2017 (GU n.149 del 28.06.2017).

Soggetti iscritti al 1° gennaio 2019	Scaglioni di fatturato		Determinazione importo dovuto per la sede
	da	fino a €	
-Società in nome collettivo -Società in accomandita semplice -Società di capitali -Società cooperative -Società consortili -Consorti con attività esterna -Enti economici pubblici e privati -Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000 -GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	€ 0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
	oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	€ 200,00 + 0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00
	oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	€ 222,50 + 0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
	oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	€ 255,00 + 0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
	oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	€ 305,00 + 0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00
	oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	€ 1.115,00 + 0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00
	oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	€ 2.365,00 + 0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00
	oltre € 50.000.000,00		€ 2.815,00 + 0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo massimo di diritto di € 40.000,00

All'importo della sede, come sopra calcolato, occorre **aggiungere il 20% per ciascuna unità locale/sede secondaria** già iscritta al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2019 (massimo € 200,00 per ognuna) e infine procedere alla riduzione del 50% e all'incremento del 20%.

Per eventuali **unità locali iscritte al Registro delle imprese di altre Camere di commercio**, occorre effettuare un versamento per ogni Camera di commercio competente indicando la sigla della provincia nella colonna *codice Ente* del modello F24 utilizzato per il pagamento.

Ai fini della definizione del **fatturato** necessario per la determinazione del diritto annuale dovuto e per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) è possibile consultare la circolare n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale> o la tabella pubblicata all'indirizzo <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-int.htm>

#### **Per esempi esplicativi vedere la sezione ARROTONDAMENTI/ESEMPI**

Si precisa che:

- **IMPRESE INDIVIDUALI iscritte o annotate nella sezione ordinaria** <sup>(2)</sup> del Registro delle imprese sono tenute a versare un diritto stabilito in misura fissa pari a **€ 120,00** per la sede e a **€ 24,00** per ciascuna unità locale (*N.B. importi già definiti con applicazione della riduzione del 50% e dell'incremento del 20%*).
- **IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO** sono tenute al pagamento di un diritto stabilito in misura fissa pari ad **€ 66,00** per ciascuna unità locale/sede secondaria (*N.B. importo già definito con applicazione della riduzione del 50% e dell'incremento del 20%*).

#### **TERMINE DI VERSAMENTO**

**Il termine per il versamento del diritto annuale** coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Quindi imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 01 luglio 2019** (poiché il 30 giugno 2019 cade di domenica).

**I soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare** che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

*Esempio:* per una società che chiude l'esercizio il 30/09 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2019 deve essere determinato sul *fatturato* realizzato nell'esercizio 01.10.2018 - 30.09.2019 (periodo d'imposta 2018) e deve essere versato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2018 corrispondente al giorno 31.03.2020.

**I soggetti giuridici che**, in base a disposizioni di legge, **approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento del diritto deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato.

**Eventuali proroghe di scadenze** dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

2) La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

E' possibile pagare **entro trenta giorni dal termine**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Si precisa che la maggiorazione dello 0,40% deve essere versata senza arrotondamento all'unità di euro ed è dovuta anche nel caso di modello F24 a saldo zero a seguito della compensazione con crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

#### MODALITA' DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento del diritto annuale si esegue per via telematica, con modello di pagamento F24 che deve essere compilato con la massima precisione indicando, nella sezione "Contribuente":

- il **codice fiscale** (non la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

e nella sezione "IMU e altri tributi locali":

- il codice ente ⇒ **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- il codice tributo ⇒ **3850**
- l'anno di riferimento ⇒ **2019**
- l'importo a debito ⇒ **l'importo da versare va arrotondato:**
  - **all'unità di euro** se pagato alla scadenza ordinaria del versamento
  - **al centesimo di euro** se pagato con la maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento.

Esempio di compilazione della sezione del modello F24:

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>BG</b>						<b>3850</b>		<b>2019</b>	<b>Importo da versare</b>	

#### COMPENSAZIONI

E' possibile compensare, tramite modello F24, quanto dovuto per il diritto annuale 2019 con eventuali crediti vantati per qualsiasi tributo e/o contributo, compreso lo stesso diritto annuale.

#### CALCOLO ON-LINE DEL DIRITTO ANNUALE

Si segnala che collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/> 'CALCOLA E PAGA' si può calcolare facilmente l'esatto importo da versare ed è possibile effettuare il pagamento online tramite **PagoPA**.

#### TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto annuale per la sede per l'anno 2019 è dovuto solo alla Camera di commercio dove la sede era iscritta il 1° gennaio 2019.

#### ARROTONDAMENTI/ESEMPI

● Le **IMPRESE SENZA UNITA' LOCALI**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro <sup>(3)</sup>:

- *per eccesso*, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro
- *per difetto*, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro.

**esempio 1:** diritto dovuto per sede € 449,65364 → riduzione del 50% → € 224,82682 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 269,79218 → € 269,79 → **da versare € 270,00**

**esempio 2:** fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2018 fino ad € 100.000,00 → diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → **da versare € 120,00**

**esempio 3:** diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → **da versare € 24.000,00**

3) Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n.19230 del 03/03/2009 all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale>.

● Le **IMPRESE CON UNITA' LOCALI**, determinato il diritto dovuto per la sede (arrotondato al 5° decimale), sommano l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso arrotondato al 5° decimale) e, prima di versare, arrotondano l'importo al centesimo di euro (applicando il metodo matematico in base al terzo decimale) e poi all'unità di euro.

**esempio 4:** diritto dovuto per sede + 1 unità locale

diritto dovuto per sede: € 449,65364

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 449,65364 x 20% = € 89,93073

diritto dovuto per sede + 1 unità locale: € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437

→ riduzione del 50% → € 269,79218 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 323,75061 → € 323,75 → **da versare € 324,00**

**esempio 5:** diritto dovuto per sede + 5 unità locali

diritto dovuto per la sede: € 1.091,17295

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 1.091,17295 x 20% = € 218,23459 → € 200,00 (importo massimo)

diritto dovuto per 5 unità locali: € 200,00 x 5 = € 1.000,00

diritto dovuto per sede + 5 unità locali: € 2.091,17295

→ riduzione del 50% → € 1.045,58648 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 1.254,70377 → € 1.254,70 → **da versare € 1.255,00**

#### CERTIFICAZIONI DEL REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle imprese (art. 24 comma 35 legge 449/97).

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro il termine previsto, possono sanare la violazione **entro un anno dalla scadenza del termine**, avvalendosi del **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54).

Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare a titolo di ravvedimento e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono reperibili all'indirizzo <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale>.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale> o inviare una richiesta informazioni utilizzando lo Sportello Virtuale SERVIZI ONLINE accessibile, previa registrazione, all'indirizzo <http://servizionline.bg.camcom.it>.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a comunicare alla Camera di commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e le eventuali successive variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratiche Semplici' del sito <http://www.registroimprese.it/>).

#### ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con la Camera di commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende.

Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)

Camera di Commercio di Bergamo